



Professionisti

Registro dei beni ammortizzabili

Riferimenti normativi

DPR 600/73 - L.388/2000 - LEGGE FINANZIARIA 2008

In generale, il professionista è tenuto a predisporre il *registro dei beni ammortizzabili*.

Contenuto delle registrazioni

Nel registro devono essere annotate le immobilizzazioni materiali e immateriali.
In particolare, occorre riportare le seguenti informazioni:

- a) anno di acquisto;
- b) costo originario;
- c) eventuali rivalutazioni e svalutazioni;
- d) fondo ammortamento esistente alla fine dell'esercizio precedente;
- e) coefficiente di ammortamento applicato nel periodo d'imposta;
- f) quota di ammortamento dell'esercizio;
- g) eventuali eliminazioni dal processo produttivo.

Modalità di registrazione

La modalità di annotazione dipende dalla tipologia del bene rilevato.

In relazione alla diversa tipologia è possibile distinguere:

- 1) beni immobili (esempio fabbricati);
- 2) beni mobili iscritti in pubblici registri (esempio autovetture, ecc.);
- 3) beni mobili (mobili d'ufficio, macchinari e attrezzature, PC, ecc.).

I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri devono essere annotati singolarmente mentre gli altri beni possono essere annotati per categorie omogenee.

La categoria omogenea è formata da beni acquisti nello stesso anno e aventi la medesima percentuale di ammortamento.

Un esempio chiarirà quanto esposto.

Scrivanie, appendiabiti, mobili per ufficio acquistati nello stesso esercizio, poiché hanno la medesima percentuale di ammortamento, possono essere considerati come una categoria omogenea.

E' utile precisare che il ricorso a categorie omogenee costituisce una facoltà per il contribuente e non un obbligo; questo significa che è sempre possibile, anche per i beni mobili, effettuare la registrazione dei beni singolarmente nel registro dei beni ammortizzabili.



Professionisti

Modalità di tenuta del registro

Il registro dei beni ammortizzabili non è soggetto a vidimazione ma deve essere numerato prima dell'utilizzo. La numerazione deve essere progressiva ed avere il riferimento all'anno: quindi, per ciascuna pagina, deve essere indicato il numero progressivo e l'anno in cui la stampa viene effettuata, che può non coincidere con l'anno di riferimento delle scritture. Ad ogni nuovo anno di stampa occorre ricominciare la numerazione da 1.

Il registro è esente da imposta di bollo e da concessioni governative.

Termine di compilazione del registro

Il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Conservazione del registro

Il registro deve essere conservato per dieci anni. Se, prima del decorso del decennio, è iniziato un accertamento il registro deve essere conservato fino a quando non sono definiti gli accertamenti inerenti al corrispondente periodo d'imposta.

Semplificazioni

La tenuta del registro dei beni ammortizzabili non è obbligatoria nei seguenti casi:

- 1) REGIME DEI MINIMI: non c'è obbligo di tenuta di scritture contabili;
- 2) REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE: il professionista deve comunque tenere un prospetto riepilogativo contenente i seguenti elementi: fattura di acquisto e natura del bene ammortizzabile; costo di acquisizione del bene; coefficiente di ammortamento applicabile; quota di ammortamento spesata nell'anno; quote di ammortamento complessivamente spesate; residuo del costo da ammortizzare nei successivi periodi d'imposta;
- 2) CONTABILITA' SEMPLIFICATA: a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il professionista deve essere in grado di fornire ordinati in forma sistematica gli stessi dati prescritti per il registro dei beni ammortizzabili.
- 3) CONTABILITA' ORDINARIA: il professionista deve, tuttavia, effettuare le registrazioni nel registro cronologico entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi e, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, deve essere in grado di fornire ordinati in forma sistematica gli stessi dati che sarebbero dovuti essere annotati sul registro dei beni ammortizzabili.

Per maggiori informazioni: info@rgabrielli.it